**SCHEMA DI CONTRATTO**

Responsabile del progetto

dott. ssa Vita Maria Piizzi

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CRIOSTATO MANUALE E AUTOMATICO ED UN PROCESSATORE AUTOMATICO, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 – 2 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 108, co. 1 e 2, del D. Lgs N. 36/2023).**

L’anno duemilaventiquattro, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso gli uffici del *“Policlinico Riuniti”* di Foggia, sita in Foggia, al Viale Luigi Pinto n. 1

**TRA**

**l’Azienda *“Policlinico Riuniti”* di Foggia**, con sede in Foggia (FG) al viale Luigi Pinto, 1, Cod. Fisc. e P. IVA 02218910715, nella persona del Direttore Generale, soggetto competente alla stipula del contratto, giusta procura conferitagli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 06febbraio 2023, di seguito denominata semplicemente *«Committente*» o *«Stazione Appaltante*» ovvero, da ultimo, *«Policlinico Riuniti di Foggia*»,

**E**

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

***(oppure)***

consorzio di cui agli articoli 65 e 67, del decreto legislativo n. 36 del 2023, denominato “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ”, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_ (provincia di \_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_ , Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

***(oppure)***

operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario costituito ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera e), e 68, del D. Lgs. n. 36 del 2023, con atto del notaio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente ***«Appaltatore»***;

**PREMESSO CHE**

in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_è stata pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_per l'affidamento della procedura di gara recante per la **FORNITURA DI UN CRIOSTATO MANUALE E AUTOMATICO ED UN PROCESSATORE AUTOMATICO, DA DESTINARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 – 2 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE.**

* in seguito all’espletamento delle relative procedure di gara l’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è risultata prima graduata, di talché con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ recante la proposta di aggiudicazione e successivo provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata dichiarata l'aggiudicazione dell’appalto in parola;
* il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come peraltro risulta dal provvedimento n. \_\_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione;
* l’impresa ha costituito la garanzia definitiva *ex* art. 106 del Codice per un importo di € \_\_\_\_\_\_\_ sotto forma di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nonché le ulteriori polizze/assicurazioni previste dagli atti di gara;
* in data \_\_\_\_\_\_, a seguito di rituale consultazione della banca dati, è stata rilasciata l'informazione antimafia dalla quale non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; ***(oppure)*** il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'Azienda Ospedaliera recederà per giusta causa dal contratto;
* in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con nota prot. \_\_\_\_\_\_\_\_ è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed è dunque spirato il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2 *–* Oggetto del contratto**

Il Policlinico Riuniti di Foggia concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della **FORNITURA DI UN CRIOSTATO MANUALE E AUTOMATICO ED UN PROCESSATORE AUTOMATICO, DA DE-STINARE ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. N. 36/2023 – 2 LOTTI – CIG VARI, DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE.**

L’appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la piena responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle relative attività.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle indicazioni, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento.

**Articolo 3 *–* Disposizioni regolatrici del contratto**

L’appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, offerta economica.

**Articolo 4 *–* Ammontare dell’appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per fornitura de quo occorrente al Blocco Operatorio del Policlinico Riuniti di Foggia è fissato €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oltre IVA nella misura di legge.

**Articolo 5 *–* Durata**

Il presente contratto spiegherà i suoi effetti dall’apposizione dell’ultima firma digitale sullo stesso e si perfezionerà con la consegna degli arredi medesimi.

**Articolo 6 *–* Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

**Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

**Articolo 8 – Subappalto**

Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

***[oppure]***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Policlinico Riuniti di Foggia dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

**Articolo 9 – Revisione prezzi**

Attesa la natura istantanea della fornitura, al momento della stipula del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici elaborati dall’ISTAT secondo quanto disposto dall’art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

**Articolo 10 – Responsabilità verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto e della corretta esecuzione di tutte le attività cui è obbligato in forza del presente contratto e dei danni che il Policlinico Riuniti di Foggia dovesse subire in considerazione della mancanza e/o insufficiente attività contrattuale.

A tal riguardo l’Appaltatore ha stipulato apposite polizze assicurative di cui in appresso:

* \*\*\*\*\*
* \*\*\*\*\*

L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i predetti massimali.

**Articolo 11 - consegna, installazione, collaudo - manutenzione e assistenza tecnica**

La consegna degli arredi e delle attrezzature oggetto della fornitura ed l’installazione dovranno avvenire entro 30 giorni (trenta giorni) dall’ordinativo di fornitura e dovranno essere comunque concordate con il referente indicato dall’Azienda Ospedaliera e dovranno essere eseguite come da istruzioni impartite dalla medesima Azienda, anche al fine di assicurare il rispetto dell'attività sanitaria e senza interferire con essa in alcun modo.

Qualora il materiale consegnato non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto al Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione con altro avente le caratteristiche richieste dalla Azienda Ospedaliera, rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all’ordine originario.

Gli arredi dovranno essere consegnati a cura e a spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Ospedaliera.

Dette attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio. A tal fine il fornitore dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna del/i bene/i oggetto di fornitura nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il periodo di installazione definito.

Le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere consegnate corredate di tutta la documentazione tecnica prescritta e di un manuale d'uso, sia cartaceo che in formato digitale, redatto in lingua italiana e conforme alla normativa applicabile, nonché di ogni altra documentazione necessaria al corretto utilizzo e manutenzione delle attrezzature stesse.

Nell'installazione è da ritenersi compreso l’eventuale collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Azienda Ospedaliera contraente. L'eventuale adeguamento della rete elettrica è a carico del fornitore aggiudicatario, così come le ulteriori opere accessorie necessarie al montaggio delle apparecchiature offerte.

Il collaudo finale avverrà dopo l’ultimazione delle installazioni previste e sarà eseguito in accordo con le attuali procedure in uso presso l’Azienda Ospedaliera “Policlinico Riuniti” di Foggia, ed in conformità alla previsione normativa di cui all’art 116 del D.Lgs. 36/2023.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità dei beni oggetto del contratto di fornitura. Il collaudo è inteso come verifica di conformità, finalizzata a certificare che l’oggetto del contratto di fornitura in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è conforme ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge e delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con L’azienda Ospedaliera, previa definizione, con congruo anticipo, della data prevista per il suo svolgimento. Delle operazioni verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo” firmato dall’azienda Ospedaliera e controfirmato dal Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo Verbale, verrà considerata quale "data di accettazione" della Fornitura.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Qualora le attrezzature non dovessero superare, in tutto o in parte, le prove di collaudo, il fornitore a proprio carico dovrà provvedere a disinstallare e ritirare le attrezzature, provvedendo alla sostituzione delle stesse. Il Fornitore è tenuto a sostituire l'attrezzatura entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Verbale.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, dirisolvere in tutto o in parte il Contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, e salva ogni azione conseguente ad un eventuale ulteriore danno.

L'Azienda Ospedaliera avrà l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima della conclusione di tutte le operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate dovranno intendersi accettate al collaudo.

Saranno a carico del fornitore tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri derivanti daresponsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

Art.

**Articolo 12 – Penali**

L’applicazione delle penali avverrà secondo le modalità di cui all’art. 126 del codice dei contratti.

**Articolo 13 – Domicilio dell’affidatario**

***A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell’ente committente***

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa e dichiara che il \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del contratto.

***B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente***

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso \_\_\_\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, obbligandosi ad informare l'Azienda Ospedaliera di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’Ente Committente. L’affidatario dichiara che il \_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_ in funzione di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del contratto.

**Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell’affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

**Articolo 15 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato d’oneri e nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

**Articolo 16 – Trattamento dei dati personali**

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Policlinico Riuniti di Foggia informa l’Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, *“Responsabile”* del suddetto trattamento è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca:      ;

IBAN: ;

Intestatario      ;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUI ed inoltrata in forma a .

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

**Articolo 19 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

(In caso di applicazione dell’art. 32 della LP 16/2015)

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi dell’articolo 32 della L.P. n. 16/2015, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risultava in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d’appalto/ dallo schema di contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

**Articolo 20 - Recesso dal contratto**

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

(Condizione risolutiva da inserire in assenza di comunicazione/informazione antimafia – ipotesi A, B, C, D e G)

**Articolo 21 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Foggia.

**Articolo 22 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’Ente Committente:

1. l’offerta economica;
2. cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì

il Committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l'Appaltatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_